



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 35 DEL 20/03/2020

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, e 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020 e in particolare l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone testualmente che *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

RICHIAMATO il successivo D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali dei citati DPCM è incluso quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

ACQUISITE le indicazioni del Prefetto di Vicenza fornite nell'incontro in video conferenza del 10 marzo 2020;

VISTA la nota del Prefetto di Vicenza Fasc. n. 2020/1428, avente per oggetto "Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - DPCM 8 e 9 marzo 2020. Attuazione misure di contenimento";

CONSIDERATO che i cimiteri comunali sono luoghi di accesso pubblico e la loro frequentazione può incidere sulla diffusione del virus e sull'emergenza sanitaria in atto e che non sussiste la possibilità di garantire efficaci misure di contenimento e di rispetto della distanza prevista tra le persone durante le visite ai defunti;

RITENUTO pertanto necessario di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini e per tali ragioni, di disporre la chiusura dei Cimiteri comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons.



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Cuccarollo), fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

ORDINA

la chiusura dell'accesso al Cimiteri comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), **fino al 3 aprile 2020 compreso**, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Corpo di Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Vicenza;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" per le attività di verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)